

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2813

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLOGNESI, ALFREDO GALASSO, AZZOLINA, CALINI CANAVESI, RENATO ALBERTINI, BACCIARDI, BARZANTI, BENEDETTI, BERGONZI, BOGHETTA, BRUNETTI, CANGEMI, CAPRILI, CARCARINO, CRUCIANELLI, GUERRA, DOLINO, DORIGO, FISCHETTI, GALANTE, GARAVINI, GORACCI, LENTO, LUCIO MAGRI, MANISCO, RAMON MANTOVANI, MARINO, MITA, MUZIO, RUSSO SPENA, SESTERO GIANOTTI, SPERANZA, TRIPODI, VENDOLA

Istituzione di una indennità di contingenza semestrale per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti e norme sulla perequazione automatica delle pensioni

Presentata il 18 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ultimi dati ISTAT disponibili al momento in cui scriviamo, ci indicano che le retribuzioni reali dei lavoratori dipendenti conoscono un'ulteriore decurtazione.

La soppressione della scala mobile che ha fatto seguito agli accordi sul costo del lavoro tra Governo e parti sociali nel dicembre 1991 e nel luglio 1992, continua a provocare una riduzione delle retribuzioni reali a causa della forbice tra la dinamica

delle retribuzioni e quella, più celere, dell'inflazione. E ciò malgrado un andamento del costo della vita assai contenuto.

Su base annua, e cioè nei confronti dell'aprile 1992, l'aumento complessivo delle retribuzioni risulta pari al 2,5 per cento, mentre, nello stesso periodo, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è salito del 4,2 per cento. In termini reali le retribuzioni sono calate di un punto percentuale e mezzo in

un anno. Per la precisione i dati diffusi l'8 giugno scorso dall'ISTAT indicano, per l'insieme dell'industria e per il primo trimestre 1993 rispetto allo stesso periodo del 1992, un calo dei guadagni lordi dell'1,9 per cento. In realtà la loro diminuzione è maggiore se si considera gli effetti del drenaggio fiscale (« *fiscal drag* ») che il governo Amato non ha voluto restituire ai lavoratori dipendenti.

Per lo stesso periodo, secondo l'ISTAT, il costo del lavoro è calato del 4,1 per cento. Urge dunque reintrodurre un meccanismo che salvaguardi le retribuzioni reali, in particolare quelle più basse, per dare effettività allo stesso articolo 36 della Costituzione il quale introduce nel nostro ordinamento il concetto di retribuzione « sufficiente ».

In un primo momento il gruppo di Rifondazione comunista aveva proposto di prorogare per altri tre anni le norme di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita. Ma oggi tale proposta, pur giusta, pare isolata e superata dalla nuova situazione.

Non rinunciamo però a proporre una soluzione, né riteniamo tale materia esclusiva riserva contrattuale.

Come già scrivevamo nel presentare una nostra precedente proposta di legge (vedi atto Camera n. 268, AZZOLINA ed altri): « le condizioni di sussistenza di milioni di lavoratrici e di lavoratori non sono "affari privati", come sostenuto dal presidente della Confindustria, ma una questione pubblica sulla quale non è solo legittimo, ma doveroso per il legislatore intervenire ».

E questo a maggior ragione dopo che gli accordi del dicembre 1991 e del luglio 1992, già ricordati, sono stati sottoscritti dai dirigenti CGIL, CISL e UIL, senza un mandato e senza una verifica democratica tra tutti i lavoratori, prima della loro firma.

Esiste una crisi di rappresentanza che investe le confederazioni sindacali e che il Parlamento deve contribuire a risolvere, stabilendo nuove e più democratiche regole per la rappresentanza, modificando

l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori e dettando norme di sostegno per la contrattazione e la difesa dei salari.

Tanto più che con il processo di deindustrializzazione in atto, i licenziamenti, la precarizzazione del mercato del lavoro, la crisi non solo congiunturale della nostra economia, è difficile intravedere un significativo spazio di contrattazione, in particolare per le fasce più deboli del mondo del lavoro.

La nostra proposta di legge, dunque, non è lesiva dell'autonomia delle parti sociali ma intende favorire il protagonismo dei lavoratori e reali spazi di contrattazione e trattativa tra le parti, riequilibrando l'attuale strapotere confindustriale. La nostra proposta prevede una perequazione automatica sia per i salari sia per le pensioni.

Non bisogna infatti dimenticare che i meccanismi di rivalutazione automatica delle retribuzioni e delle pensioni hanno avuto sempre una storia correlata tra di loro.

La stessa legge delega per la riforma del sistema previdenziale dettava il principio di un meccanismo di adeguamento che tenesse conto del sistema relativo ai lavoratori già in attività.

La presente proposta di legge (articolo 1) prevede un'indennità di contingenza che scatti ogni sei mesi adeguando via via un salario minimo uguale per tutti all'aumento effettivo del costo della vita.

Siamo contrari all'ipotesi di una scala mobile « carsica », che scatti in assenza prolungata di rinnovi contrattuali, in quanto tale istituto imporrebbe una continua rincorsa contrattuale unicamente volta al recupero del valore reale delle retribuzioni, mettendo i lavoratori e le organizzazioni sindacali in una posizione strutturalmente difensiva e di subalternità contrattuale, più di quanto non lo sia già oggi il lavoro dipendente. Saremmo ovviamente d'accordo con una scala mobile « carsica » che, in aggiunta alla garanzia minima da noi proposta con la presente proposta di legge, scattasse per mancanza del rinnovo del contratto nazionale di la-

voro alla sua scadenza, come una sorta di anticipo del futuro rinnovo contrattuale.

Il meccanismo che proponiamo, assai semplice, non è da solo sufficiente né a salvaguardare interamente le retribuzioni medio-alte dall'aumento del costo della vita, né, tantomeno, ad adeguare i salari e gli stipendi all'aumento della produttività media o aziendale del lavoro, o all'incremento del prodotto interno lordo. Rimane dunque, in materia retributiva — sarebbe più giusto dire « si favorisce » — un ampio spazio per l'autonomia contrattuale delle parti sociali.

Nel momento in cui è stata eliminata la contingenza per le retribuzioni sono stati rivisti anche i meccanismi di perequazione delle pensioni.

Con l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si stabilisce che dal 1° gennaio 1994 gli aumenti delle pensioni devono essere calcolati sulla base « del solo adeguamento al costo vita » e viene abolito ogni adeguamento automatico rispetto alla dinamica retributiva.

L'adeguamento all'inflazione avviene con uno scatto annuale e non più con i precedenti scatti semestrali.

È stato poi scelto un indice (quello dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati) meno favorevole dell'indice ISTAT considerato ai fini della vecchia scala mobile.

Eventuali ulteriori aumenti « possono » essere stabiliti con la legge finanziaria.

È saltato dunque un elemento importante e qualitativamente caratterizzante della politica previdenziale del movimento operaio del nostro Paese: l'aggancio delle erogazioni previdenziali alla dinamica contrattuale.

Ricordiamo che per l'anno 1993, con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, gli aumenti delle pensioni sono stati limitati all'1,8 per cento e all'1,7 per cento a decorrere rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° dicembre.

Proponiamo (articolo 2) di ritornare a due scatti semestrali per le pensioni, indicizzandole al 100 per cento fino ad un massimo di tre volte il trattamento minimo erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (oggi pari a circa 585 mila lire) al tasso d'inflazione e, per la parte eccedente il massimo, al 25 per cento del tasso di inflazione.

Inoltre, proponiamo un adeguamento annuale delle pensioni alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.

La somma dell'adeguamento al costo della vita e di quello all'incremento delle retribuzioni dei lavoratori in attività non può comunque produrre un aumento percentuale delle pensioni superiore alla variazione percentuale delle retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I lavoratori dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati hanno il diritto di salvaguardare il potere di acquisto della loro retribuzione mediante la percezione, a far tempo dal 1° maggio e dal 1° novembre di ogni anno, di un'indennità di contingenza.

2. L'importo dell'indennità di contingenza si calcola applicando ad un importo fisso, pari a lire 1.500.000, la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.

3. Nei semestri successivi al primo di applicazione della presente legge, l'importo fisso di cui al comma 2 si intende aumentato, ai fini del calcolo delle nuove indennità di contingenza, del valore già maturato della medesima indennità.

ART. 2.

1. Gli aumenti delle pensioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per il loro adeguamento all'incremento del costo della vita, sono calcolati con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno, sommando il risultato della applicazione della percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 1 ai valori precedenti delle predette pensioni, fino ad un massimo pari a tre volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con il risultato dell'applicazione della percentuale medesima alla parte

delle pensioni eccedente tale limite massimo del 25 per cento.

2. Dal 1° gennaio di ogni anno decorrono gli aumenti delle pensioni per perequazione automatica relativa alla dinamica salariale in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, verificatasi nei periodi di riferimento di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle variazioni derivanti dal meccanismo di adeguamento delle pensioni al costo della vita di cui al comma 1. Gli aumenti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. La perequazione complessiva delle pensioni risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non deve in ogni caso comportare un aumento percentuale di queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si fa fronte, ove occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive dovute alle rispettive gestioni, secondo criteri determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 2.

5. È abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle della presente legge che preveda effetti meno favorevoli.

